

Codice Civile, art. 1917

Assicurazione della responsabilità civile

{I}. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo [1218, 2043], in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900] (1).

{II}. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede [2767] (2).

{III}. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].

{IV}. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932; 106 c.p.c.] (3).

(1) V. l. 24 dicembre 1969, n. 990; d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39; d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

(2) V. art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990.

(3) V. artt. 18, 22, 26 l. 24 dicembre 1969, n. 990, nonché artt. 3, 4, 5, 5 bis d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39.